



Distretto Scolastico n. 11
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MICHELANGELO"
Via N. Straziota, 1 – 70125 – Bari
Tel.Pres. 080/5014889 Tel. Fax 080-5010757 Tel. Segr .080-5026649
Cod. Fisc. 80016330724 Cod. Mecc.: BAMM02200N
E-mail: dirigente@scuolamichelangelo.it Sito web: <http://www.scuolamichelangelo.it>

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE "MICHELANGELO"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Il Regolamento di disciplina della S.M.S. "Michelangelo" di Bari è emanato in attuazione dell'art.4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art.1 Finalità del Regolamento

1. L'autonomia dell'istituzione scolastica comporta anche l'adozione del regolamento di disciplina degli alunni, al fine di rafforzare il loro senso di responsabilità e di instaurare rapporti corretti all'interno dell'istituto, in un clima di rispetto e di riconoscimento delle diversità di ruoli e funzioni.
2. Il regolamento garantisce la finalità educativa della sanzione, stabilisce i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, effettua una tipizzazione delle sanzioni, assicura lo svolgimento di un giusto procedimento disciplinare, individua infine il regime delle impugnazioni.

Art.2 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione presuppone l'accertamento dell'autore del comportamento contrario ai doveri elencati nell'art.3 dello Statuto, relativi alla regolare frequenza scolastica, al rispetto della vita di relazione, alla conservazione del patrimonio comune.
2. Le infrazioni si distinguono in base alla loro gravità, secondo fattispecie tipizzate. Le infrazioni disciplinari **non gravi** sono generalmente facilmente accertabili.
Consistono in:
 - a) assenze ingiustificate o pretestuose in numero superiore a quattro, così come rilevate nel registro di classe;
 - b) ritardi reiterati e ingiustificati, in numero superiore a cinque, così come rilevati nel registro di classe, con riferimento all'orario d'inizio delle lezioni e ad ogni allontanamento dell'alunno dalla classe;
 - c) uso di espressioni verbali non adeguate al contesto scolastico (in particolare, termini volgari o offensivi);
 - d) interruzioni ingiustificate e reiterate delle attività didattiche;
 - e) lancio di oggetti privi di potenzialità lesiva;
 - f) comportamenti che compromettano la salubrità dell'ambiente scolastico;
 - g) danneggiamento lieve o non doloso di strutture, materiali e attrezzature.
3. Le infrazioni disciplinari **gravi** consistono in:
 - a) qualsiasi atto di violenza fisica, idoneo a mettere in pericolo l'incolumità altrui;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



2007-2013 Con L'Europa investiamo nel vostro futuro!

- b) uso di espressioni verbali che, per il particolare contenuto offensivo, siano lesivi della dignità altrui;
- c) violazione del diritto alla protezione dei dati personali, mediante utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per acquisire o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- d) atti reiterati di sopraffazione nei confronti dei coetanei;
- e) qualsiasi atto, singolarmente considerato, di sopraffazione nei confronti di compagni disabili, portatori di handicap o, comunque, in una situazione di evidente difficoltà;
- f) lancio di oggetto contundenti o potenzialmente lesivi;
- g) sottrazione intenzionale di oggetti altrui;
- h) danneggiamento doloso e di rilevante entità di strutture, materiali e attrezzature;
- i) introduzione nella scuola di sigarette, alcolici, sostanze comunque dannose per la salute, petardi;
- l) utilizzo non autorizzato di telefoni cellulari.

Art. 3 - Le sanzioni disciplinari

1. Le infrazioni sub art.2 sono sanzionate secondo un *criterio di gradualità e proporzionalità*, tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto, della personalità dell'alunno e di ogni altra circostanza – aggravante o attenuante – rilevante ai fini della valutazione disciplinare.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee e tendono alla riparazione del pregiudizio arrecato.
3. Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari si distinguono in:
 - a) **sanzioni che non comportano l'allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica;
 - b) **sanzioni che determinano l'allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica.

Art.4 - Sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica.

1. Le sanzioni di cui al comma 3 dell'art.3 punto a) sono:
 - a) l'ammonizione verbale, privata o in classe;
 - b) l'annotazione scritta sul registro di classe;
 - c) l'allontanamento dall'ora di lezione per una frazione di essa, di durata non superiore a 15 minuti;
 - d) l'obbligo di espletamento di attività a vantaggio della comunità scolastica.
 Le sanzioni si applicano per le infrazioni disciplinari non gravi.
2. Le sanzioni sub a), b) e c) del presente articolo sono inflitte dal **singolo docente** o dal **dirigente scolastico**; anche la sanzione sub c) comporta l'annotazione sul Registro di classe e, se comminate dal docente, deve essere vistata dal Dirigente Scolastico .
3. La sanzione sub **d)** è inflitta dal **Consiglio di Classe** e deve essere sempre applicata per le infrazioni di cui al comma 2 dell'art. 2, lettere f) e g).

Art.5 – Prestazione di attività a vantaggio della comunità scolastica.

1. Le sanzioni disciplinari aventi ad oggetto l'obbligo di espletamento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica sono le seguenti:
 - pulizia dei locali della scuola;
 - riordino di cataloghi, archivi, materiale cartaceo presenti nella scuola;
 - produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
 - supporto negli interventi di piccola manutenzione;
 - attività di volontariato all'interno della scuola in favore di compagni disabili.
2. Il Consiglio di Classe individuerà le modalità di espletamento dell'attività che dovrà in ogni caso essere limitata complessivamente ad un numero massimo di trenta ore, in orario extrascolastico, per non più di due ore al giorno, in giorni non consecutivi e con esclusione del sabato.
Il Consiglio individuerà, altresì, un responsabile della misura, nell'ambito del personale scolastico, che dovrà assistere l'alunno sanzionato e riferire sull'esito della prestazione espletata.



Art. 6 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

1. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica non può di regola essere superiore a quindici giorni ed è disposto:
 - a) in caso di infrazione disciplinare grave
 - b) di reiterata infrazione disciplinare non grave.
 2. Sussiste **reiterazione** quando lo studente, durante un quadrimestre, ha riportato tre sanzioni annotate sul Registro di classe e vistate dal Dirigente Scolastico e, dopo colloquio con uno dei genitori, consegue un'ulteriore quarta sanzione con relativa annotazione sul Registro di classe.
 3. La sanzione è adottata dal Consiglio di Classe, il quale assicurerà che nel periodo di allontanamento permanga un rapporto con lo studente e la sua famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.
 4. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni è eccezionale ed è disposto in caso ricorrano due condizioni, entrambe necessarie:
 - a) il fatto commesso deve caratterizzare fattispecie sanzionate penalmente a tutela della dignità e del rispetto della persona (violenza privata, minacce, percosse ecc.) o costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - b) il fatto commesso deve essere di particolare gravità, tale da giustificare la deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni.
 5. La sanzione è adottata dal **Consiglio d'Istituto**, il quale predisporrà interventi mirati per assicurare che la scuola promuova – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali – un percorso di recupero educativo mirato al reintegro nella comunità scolastica.
 6. Il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle rispettive competenze disciplinari, agiscono su iniziativa di uno o più docenti o del Dirigente Scolastico. La segnalazione va redatta in forma scritta e deve contenere le generalità dello studente e la sintetica indicazione del comportamento censurato.
 7. E' facoltà dello studente chiedere la **sostituzione delle sanzioni** previste dal presente articolo con la prestazione di attività a favore della comunità scolastica.
- Sulla richiesta, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione della sanzione, decide in ogni caso il Consiglio d'Istituto, sentito l'interessato e, ove lo ritengano, i suoi genitori. Il Consiglio sarà convocato a tal fine tempestivamente.
- Non si applica in caso di sostituzione il limite di durata previsto dall'art.5, secondo comma.

Art.7 – Procedimento

1. Nessuna sanzione può essere inflitta senza il rispetto delle regole sul procedimento, così come previste in termini generali dalla legge n.241/1990 e in dettaglio dal presente regolamento.
Il procedimento assicura:
 - il **contraddittorio**, nel senso che nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia sentito per esporre le proprie ragioni;
 - le sanzioni diverse dall'ammonizione verbale devono essere **adeguatamente motivate**, dando conto delle ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse e, per le infrazioni più gravi, del rispetto del principio di proporzionalità e gradualità;
 - la **ragionevole durata** del procedimento, secondo criteri di snellezza e rapidità.
2. Il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle rispettive competenze disciplinari, possono acquisire sommarie informazioni nonché sentire direttamente persone presenti ai fatti. La decisione è valida se sono presenti almeno i due terzi dei componenti ed è adottata a maggioranza dei presenti. In caso di parità la decisione è favorevole allo studente. L'astensione non influisce sul conteggio dei voti. Il genitore dell'alunno sanzionato, componente dell'organo collegiale che decide sulla sanzione, non può partecipare al relativo procedimento disciplinare. In tal caso è sostituito dal primo dei non eletti al Consiglio di appartenenza.
3. Le sanzioni inflitte dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto sono riportate nel verbale delle relative riunioni e inserite nel fascicolo personale dello studente.



Art. 8 - Impugnazioni

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione allo studente è ammesso ricorso da parte del soggetto sanzionato e/o da ciascuno dei suoi genitori.

2. Il ricorso è presentato presso l'Ufficio di Segreteria, con l'indicazione della sanzione impugnata e dei motivi d'impugnazione.

3. La competenza a decidere a riguardo è dell' **Organo di Garanzia**, il quale dovrà provvedere nel termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

4. L'Organo di Garanzia ha durata annuale ed è composto da quattro membri: il Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, e, in qualità di componenti, da un insegnante e da due genitori.

All'inizio di ciascun anno scolastico il Consiglio d'Istituto provvede alla designazione dei tre componenti mediante estrazione a sorte fra tutti gli insegnanti in servizio nonché fra i rappresentanti di classe dei genitori.

Non può essere designato componente l'insegnante che abbia preso parte al procedimento disciplinare per cui vi è impugnazione e il genitore dell'alunno sanzionato. In caso d'incompatibilità, il Consiglio d'Istituto procederà a nuova designazione.

5. La presentazione del ricorso non determina la sospensione della sanzione; tuttavia, ove ricorrano motivi di opportunità, il Dirigente Scolastico può disporre la sospensione fino alla decisione dell'Organo di Garanzia. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità la decisione è favorevole al ricorrente.

L'Organo decide validamente se sono presenti tutti i suoi componenti; l'astensione non influisce sul conteggio dei voti.

L'accoglimento del ricorso determina l'annullamento della sanzione.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono verbalizzate in apposito registro, custodito dal Dirigente Amministrativo.

ALLEGATO A - UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Per la **vigilanza** sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita, valgono le seguenti norme:

1) Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni al suono della prima campana, raggruppati per classi e secondo l'ordine stabilito dal capo d'istituto. I docenti della prima ora dovranno trovarsi a scuola prima dell'orario d'ingresso degli alunni per accompagnare le classi in aula.

2) Gli alunni che entrano a scuola con cinque minuti di ritardo sono giustificati dal docente in servizio alla prima ora. I ritardi oltre i cinque minuti o frequenti ritardi devono essere motivati dai genitori. È responsabilità del docente in servizio alla prima ora valutare l'opportunità di giustificare o meno il ritardo.

3) In situazione di necessità che richiedano l'uscita anticipata di un alunno, i genitori (o persona opportunamente delegata) dovranno ottenere l'autorizzazione del D.S. Per l'uscita anticipata, dovuta ad esigenze organizzative della scuola, le famiglie saranno preventivamente avvisate con comunicazione scritta; in caso di mancanza della firma per presa visione dell'avviso di uscita anticipata (ad es. per scioperi, assemblee sindacali) gli alunni resteranno a scuola sino al termine regolare delle lezioni, anche in gruppi pluriclassi.

Gli **alunni che non intendano avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica** e non abbiano aderito allo svolgimento delle attività alternative consentite, previa autorizzazione scritta dei genitori (da rilasciarsi all'inizio dell'anno scolastico, ma dopo l'approvazione dell'orario definitivo), potranno allontanarsi o assentarsi dalla scuola.

Le **assenze**, anche di un solo giorno, devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Le assenze per malattia, che si protraggono oltre i cinque giorni, devono essere giustificate anche con un certificato medico. Tutte le assenze superiori ai cinque giorni per motivi diversi da quelli di salute devono essere giustificate al D.S., od ai suoi collaboratori, personalmente dai genitori. I genitori saranno informati delle assenze saltuarie e ripetute.

Durante l'**intervallo** delle lezioni, da farsi in classe, è necessario che il personale docente, presente in aula



all'inizio della ricreazione, vigili sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone o alle cose. L'utilizzazione dei servizi igienici durante la prima e l'ultima ora delle lezioni, durante l'intervallo e nel cambio dell'ora è limitata ai casi di necessità. Gli alunni chiederanno di recarsi in bagno uno per volta e, tranne casi particolari, una sola volta durante la giornata. Durante il cambio dell'ora per l'avvicendamento, i docenti sono tenuti ad attendere l'arrivo di chi li sostituisce: se un docente deve spostarsi da un piano all'altro, la classe dovrà essere affidata al collaboratore scolastico addetto alla vigilanza, per permettere al docente di allontanarsi.

Durante gli **spostamenti all'interno dell'istituto** (da e per le aule speciali /laboratori, palestra, teatro, ecc.) le classi saranno accompagnate dai rispettivi docenti.

Il capo d'istituto provvederà annualmente, con comunicazione affissa all'albo e circolare interna, a fissare l'orario di inizio e fine delle lezioni, nonché l'orario d'ingresso a scuola.

Non è consentito al personale tutto ed agli alunni l'utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni o in attività di studio.

Per le comunicazioni scuola-famiglia - PER MOTIVI DI SALUTE - è sempre disponibile l'uso dell'apparecchio telefonico della Segreteria.

MODALITA' OPERATIVE IN CASO DI PROBLEMI DI SALUTE E/O INFORTUNI

In caso di problemi di salute e/o infortuni durante la presenza a scuola gli alunni sono tenuti a darne sollecita informazione ai docenti.

Questi procedono, anche attraverso il personale di segreteria, all'immediata comunicazione alle famiglie degli interessati, perché i genitori individuino gli interventi che il caso richiede.

Qualora le problematiche evidenziate dovessero presentare particolare gravità si procede, altresì, a richiedere l'intervento del personale del servizio "118", in quanto non è assolutamente prevedibile l'accompagnamento degli alunni da parte del personale scolastico ai centri di soccorso, poiché si potrebbero determinare ulteriori conseguenze sul piano sanitario per l'infortunato o ritardi di intervento sul piano specialistico per chi si sia sentito male.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO – INFINE - AGLI ALUNNI ED AI GENITORI ENTRARE E/O USCIRE DAL CANCELLO N° 2 DI VIA STRAZIOTA, IN QUANTO TALE ZONA E' RISERVATA ALLA MOVIMENTAZIONE DI MERCI E INGRESSO/USCITA DI AUTO DEL SOLO PERSONALE SCOLASTICO.

GLI INADEMPIENTI SI ASSUMERANNO PIENA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE IN CASO DI DANNI A PERSONE E/O COSE.

